

## DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Scritto da Sandro

Venerdì 06 Marzo 2020 08:54 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo 2020 09:05

---

## DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

**Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) [\(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020\)](#)**

**note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteniment  
o e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale n. 52 del

o  
marzo  
2020, recante

1

ulteriori  
disposizioni  
attuative  
del  
decreto-legge  
23  
febbraio  
2020,  
n.  
6,  
recante  
misure  
urgenti  
in  
materia  
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli

## DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Scritto da Sandro

Venerdì 06 Marzo 2020 08:54 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo 2020 09:05

---

affari  
esteri  
e  
della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la  
famiglia,  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  
della  
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  
e  
le  
autonomie e per gli affari europei;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«1° gennaio 2020».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.

413, nonché dei dati relativi alle  
spese  
individuare dai decreti del Ministro dell'economia  
e  
delle  
finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21  
novembre 2014, n. 175, con scadenza al  
28  
febbraio,  
è  
effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della  
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si  
applicano a decorrere dal 2021.